

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 11/02/2009, n. 3382

PROCEDIMENTO CIVILE

Fatto Diritto P.Q.M.

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:  
Dott. DE LUCA Michele - Presidente  
Dott. CUOCO Pietro - Consigliere  
Dott. LAMORGESE Antonio - Consigliere  
Dott. D'AGOSTINO Giancarlo - Consigliere  
Dott. BANDINI Gianfranco - rel. Consigliere  
ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 31233-2005 proposto da:

D.A., elettivamente domiciliato ROMA, VIA G.B. TIEPOLO 21, presso lo studio dell'avvocato MILETO BRUNELLO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato MUNDO GABRIELE, giusto mandato in calce al ricorso;  
- ricorrente -

contro

UNICREDIT BANCA CREDITO ITALIANO S.P.A. ;

- intimata -

e contro

I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE - SEDE (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati NARDI MANLIO, GAVIOLI GIANNI, TRIOLO VINCENZO, giusta delega in calce alla copia notificata del ricorso;

- resistente con mandato -

avverso la sentenza n. 1799/2004 del TRIBUNALE di NOLA, depositata il 26/10/2004 R.G.N. 827/04;  
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/12/2008 dal Consigliere Dott. GIANFRANCO BANDINI;  
udito l'Avvocato MILETO BRUNELLO;  
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FEDELI MASSIMO, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Svolgimento del processo

Con ricorso depositato il 12.2.2004 avanti al Tribunale di Nola, D.A. propose opposizione avverso l'ordinanza del Giudice dell'Esecuzione di tale Tribunale con la quale era stata dichiarata improcedibile la procedura esecutiva da lui intrapresa in danno dell'Inps, con il pignoramento delle somme giacenti presso l'Unicredit Banca per conto del debitore, e fondata su una sentenza resa dal Pretore di Napoli in funzione di Giudice del Lavoro, assumendo che erroneamente il Giudice dell'Esecuzione aveva ritenuto applicabile alla fattispecie il disposto del *D.L. n. 269 del 2003, art. 44*, convertito in *L. n. 326 del 2003*, laddove prevede che il pignoramento presso terzi proposto nei confronti di enti e di istituti esercenti forme di previdenza e assistenza obbligatoria organizzati su base territoriale deve essere instaurato esclusivamente innanzi al tribunale nella cui circoscrizione rientra il giudice che ha emesso il titolo in forza del quale si procede, posto che, con l'espressione "nei confronti", dovrebbe farsi riferimento alle ipotesi in cui l'istituto previdenziale, nell'ambito di una procedura di espropriazione presso terzi, sia terzo pignorato.

Nella contumacia sia dell'Inps che del terzo pignorato, il Giudice adito, con sentenza del 26.10.2004, rigettò l'opposizione, rilevando, a sostegno del decisum, che il *D.L. n. 669 del 1996, art. 14, comma 1 bis*, convertito in *L. n. 30 del 1997*, come modificato dal *D.L. n. 269 del 2003, art. 44*, convertito in *L. n. 326 del 2003*, si riferisce ai casi in cui l'Istituto previdenziale è il debitore esecutato, e ciò sia alla stregua del criterio letterale, sia in base ad una lettura congiunta del primo e del secondo periodo del predetto art. 14, comma 1 bis, sia in considerazione della finalità perseguita di eliminare la possibilità che il creditore procedente possa scegliere il giudice dell'esecuzione territorialmente competente, posto che gli enti in questione detengono somme presso istituti di credito disseminati sull'intero territorio nazionale.

Avverso l'anzidetta sentenza, D.A. ha proposto ricorso per cassazione fondato su due motivi. L'Inps ha depositato procura. L'Unicredit Banca non ha svolto attività difensiva.

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione del *D.L. n. 669 del 1996, art. 14, comma 1 bis*, convertito in *L. n. 30 del 1997*, come modificato dal *D.L. n. 269 del 2003, art. 44*, convertito in *L. n. 326 del 2003*, nonché vizio di motivazione (*art. 360 c.p.c.*, comma 1, nn. 3 e 5), assumendo che solo ritenendo che il secondo periodo della norma suddetta si riferisca alle ipotesi in cui

l'istituto previdenziale sia il terzo pignorato verrebbe rispettata la ratio legis di consentire la migliore difesa degli enti organizzati su base territoriale.

Con il secondo motivo il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione del *D.L. n. 669 del 1996, art. 14, comma 1 bis*, convertito in *L. n. 30 del 1997*, come modificato dal *D.L. n. 269 del 2003, art. 44*, convertito in *L. n. 326 del 2003*, e della *L. n. 125 del 1992, art. 31*, assumendo che, anche a voler ritenere che il suddetto art. 14, comma 1 bis, sia riferibile alle ipotesi in cui l'istituto previdenziale sia il debitore principale, l'interpretazione di tale norma dovrebbe tener conto dei mutamenti delle circoscrizioni giudiziarie intervenute tra il giudizio di merito e l'avvio della procedura esecutiva (nella specie l'avvenuta istituzione, con *L. n. 125 del 1992*, del Tribunale di Nola) e, al fine di non vanificare gli effetti della istituzione di nuovi uffici giudiziari, essere letta aggiungendo il riferimento al giudice che "all'attualità è competente ad emettere il citato provvedimento". 2. Il *D.L. n. 669 del 1996, art. 14, comma 1 bis*, convertito in *L. n. 30 del 1997*, come modificato dal *D.L. n. 269 del 2003, art. 44*, convertito in *L. n. 326 del 2003*, per quanto qui rileva, prevede che:

"Gli atti introduttivi del giudizio di cognizione, gli atti di precetto nonché gli atti di pignoramento e sequestro devono essere notificati a pena di nullità presso la struttura territoriale dell'Ente pubblico nella cui circoscrizione risiedono i soggetti privati interessati e contenere i dati anagrafici dell'interessato, il codice fiscale ed il domicilio.

Il pignoramento di crediti di cui *all'art. 543 c.p.c.* promosso nei confronti di Enti ed Istituti esercenti forme di previdenza ed assistenza obbligatorie organizzati su base territoriale deve essere instaurato, a pena di improcedibilità rilevabile d'ufficio, esclusivamente innanzi al giudice dell'esecuzione della sede principale del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio giudiziario che ha emesso il provvedimento in forza del quale la procedura esecutiva è promossa....".

Secondo il consolidato orientamento di questa Corte (cfr, ex plurimis, Cass., nn. 5128/2001; 3495/1996; 3359/1975), nell'ipotesi in cui l'interpretazione letterale di una norma di legge sia sufficiente ad individuarne, in modo chiaro ed univoco, il relativo significato e la connessa portata precettiva, l'interprete non deve ricorrere al criterio ermeneutico sussidiario costituito dalla ricerca della mens legis; al contempo il criterio di interpretazione teleologica, previsto *dall'art. 12 preleggi*, può assumere rilievo prevalente rispetto all'interpretazione letterale soltanto nel caso, eccezionale, in cui l'effetto giuridico risultante dalla formulazione della disposizione di legge sia incompatibile con il sistema normativo, posto che non è consentito all'interprete correggere la norma, nel significato tecnico giuridico proprio delle espressioni che la compongono, nell'ipotesi in cui ritenga che l'effetto giuridico che ne deriva sia solo inadatto rispetto alla finalità pratica cui la norma è intesa. Nel caso che ne occupa la locuzione usata dalla norma all'esame ("Il pignoramento di crediti di cui *all'art. 543 del codice di procedura civile* promosso nei confronti di Enti ed Istituti esercenti forme di previdenza ed assistenza obbligatorie organizzati su base territoriale...") indica chiaramente, secondo il significato proprio delle parole usate, che ciò che rileva è che detti enti ed istituti siano i soggetti passivi della procedura esecutiva, ossia gli esecutati, e, appunto perciò, nei cui confronti sia stato promosso il pignoramento dei crediti, laddove il cosiddetto terzo pignorato è unicamente il soggetto presso il quale, siccome debitor debitoris, il pignoramento deve essere eseguito.

Non a caso, del resto, la norma in parola è inserita nell'ambito del *D.L. n. 669 del 1996, art. 14*, convertito in *L. n. 30 del 1997*, contemplante una serie di disposizioni tutte relative, come risulta anche dalla sua rubrica, alla "Esecuzione forzata nei confronti di pubbliche amministrazioni".

La difforme interpretazione prospettata dal ricorrente, oltre ad essere contrastante (e ciò, come detto, è decisivo) con l'inequivoco tenore testuale della norma all'esame, muove altresì da un'errata lettura del suo primo periodo, ritenendo che la disposizione ivi contenuta e relativa alla notifica agli enti (anche) degli atti di pignoramento sarebbe di per sé sufficiente a radicare territorialmente la procedura esecutiva nella circoscrizione dell'ufficio giudiziario nel quale si trova l'ente debitore, laddove, viceversa, tale disposizione si limita ad individuare la struttura territoriale dell'ente pubblico presso cui deve essere effettuata la notifica, non incidendo, perciò, sulla regola generale individuativa del giudice competente per l'esecuzione forzata dei crediti dettata *dall'art. 26 c.p.c.*, comma 2, (regola che, invece, viene appunto derogata dal successivo secondo periodo del ricordato art. 14, comma 1 bis). Il primo motivo di ricorso è dunque infondato.

3. Parimenti è a dirsi per il secondo motivo, posto che il modo di interpretazione "dinamico ed evolutivo" auspicato dal ricorrente si risolverebbe in una parziale riscrittura della norma, mediante l'aggiunta di una previsione oggettivamente difforme dal testo della stessa e senza che, peraltro, la prospettata integrazione normativa possa trovare giustificazione in finalità adeguatrici a precetti costituzionali altrimenti violati.

4. In base alle considerazioni che precedono, il ricorso dev'essere pertanto rigettato.  
Non è luogo a provvedere sulle spese, non avendo gli intimati svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; nulla per le spese.  
Così deciso in Roma, il 10 dicembre 2008.  
Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2009